



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO DELL' IMU 2020



Il 16 Dicembre p.v. scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo **Imposta Municipale Unica (Nuova IMU) 2020.**

La Legge 27 Dicembre 2019 N° 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto a decorrere dal 01/01/2020 l'unificazione di IMU e TASI in un'unica imposta: NUOVA IMU.

Anche la nuova IMU si versa in autoliquidazione con Modello F24 da predisporre autonomamente. I contribuenti potranno recarsi presso i CAF autorizzati o consulenti fiscali per avere assistenza oppure potranno utilizzare il Servizio disponibile sul Sito web del Comune di Castiglione del Lago: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/ alla Sezione Servizi – Imposte e Tasse - che consente il calcolo on line e la predisposizione del modello di Pagamento F24 <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=c309>

NOVITA' RELATIVE AL SALDO

- Per l'anno 2020, entro il 16 giugno doveva essere versato l'acconto IMU nella misura del 50% di quanto versato in totale a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 o comunque applicando la somma delle aliquote IMU e TASI 2019. Il versamento del saldo, entro il 16/12/2020 dovrà essere effettuato detraendo l'acconto versato dal totale dell'imposta dovuta per l'intero anno 2020 calcolata sulla base delle aliquote approvate con la Deliberazione Consiliare Numero 12 del 30/09/2020 e pubblicate nel Sito del Comune https://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2020/11173_DIMUNIC-10pg20c309d.pdf
- Valori presunti delle aree edificabili ai fini IMU messi a disposizione dall'Ente al fine di fornire ai Contribuenti i parametri di riferimento per la quantificazione della base imponibile: Determinazione nr. 775 del 04/12/2020 http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/sites/www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/files/articoli/det_00775_04-12-2020.pdf
- **EMERGENZA COVID-19:**

SPECIALE ESENZIONE PER I SETTORI TURISMO/SPETTACOLO PER L'ANNO 2020

Per l'anno 2020 è stata prevista **l'esenzione per il settore turistico** con riferimento agli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e loro pertinenze, degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

È stata altresì disposta **l'esenzione del saldo al settore spettacolo**: immobili rientranti nella categoria catastale **D** utilizzati da imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli, e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili)

Per effetto dell'art. 8 DL 157/2020 l'esenzione compete anche se chi svolge l'attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o è concessionario di beni demaniali.

(**D.L. 34/2020** "Decreto Rilancio" convertito in Legge 17 Luglio 2020 n. 77, **D.L. 104/2020** "Decreto Agosto" convertito in Legge 13 Ottobre n. 126, **DL 157/2020** "Ristori quater" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020)

ESENZIONE SALDO 2020 PER LE ATTIVITÀ SOSPENSE/LIMITATE DAL DPCM DEL 24/10/20

L'art. 9 del decreto legge n. **137/2020** (Decreto Ristori) ha disposto **l'esenzione per il pagamento della rata di saldo** dell'IMU 2020, in scadenza il 16 dicembre, per alcune categorie di immobili, comprese le pertinenze, in cui



sono svolte le attività momentaneamente sospese o limitate dal **DPCM del 24 ottobre** a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, settore commercio al dettaglio, come indicati nell'ALLEGATO 1 **decreto ristori-bis (D.L. 149/2020 del 09 novembre 2020)** che **elenca i codici ATECO** di tutte le attività beneficiarie. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg>

Per effetto dell'art. 8 DL 157/2020 l'esenzione compete anche se chi svolge l'attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o è concessionario di beni demaniali.

FATTISPECIE PARTICOLARI IMU 2020

E' **esclusa dal pagamento** dell'IMU l'abitazione principale e le relative pertinenze, salvo che sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per **abitazione principale** s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**.

Pertinenze dell'abitazione principale: quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

- E' **assimilata** all'abitazione principale e pertanto esclusa dall'IMU la **casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (*comma 741 legge 160/2019*).
- E' **assimilata** all'abitazione principale e quindi non paga l'imposta **l'abitazione non locata di anziano e/o disabile residente in casa di riposo** e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria (*Agevolazione regolamentare*).
- Nella nuova Imu **non viene riproposta l'assimilazione all'abitazione principale per l'Abitazione dei Pensionati AIRE**. Dal 1 gennaio 2020 gli immobili posseduti dai soggetti iscritti all' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) pagano l'IMU con **aliquota 0,6%** (a condizione che l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata o data in comodato d'uso e comprese le pertinenze C2 C6 e C7 max. 1 per categoria).
- Immobili concessi in uso o **comodato gratuito** a parenti entro il 1° grado di parentela (genitori-figli e viceversa):
 - 1) Unità immobiliari ad uso abitativo che rispettano i requisiti previsti dalla **legge n. 208 del 28/12/2015** (e loro pertinenze max una per categoria C/2, C/6 e C/7). **Aliquota 0,96% con base imponibile ridotta del 50%** .
Per beneficiare della riduzione occorre rispettare le seguenti condizioni:
 - Il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate
 - Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (ad uso abitativo)
 - Il comodante deve essere residente anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in uso gratuito.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it



Il beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo (comodante), oltre all'immobile concesso in uso gratuito, possieda NELLO STESSO COMUNE un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9. (comma 747, lettera c, legge n. 160/2019).

- 2) Unità immobiliari ad uso abitativo che non rientrano nell'ambito della legge n. 208 del 28/12/2015 date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado i quali la adibiscano a loro dimora abituale e ivi risiedano anagraficamente. Escluse le pertinenze. Aliquota 0,96% (Agevolazione regolamentare).

- IMMOBILI LOCATI A **CANONE CONCORDATO**: Dall'anno d'imposta 2016 l'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Aliquota 1,06% con riduzione al 75% dell'imposta.
- **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI** - D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A (salvo gli alloggi dei dipendenti dell'azienda agricola) che presentano l'annotazione di ruralità e rispettano i requisiti: **aliquota 0,1% - Codice Tributo: 3913 - IMU** – per i fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune.
- **FABBRICATI MERCE**: **aliquota 0,25% - Codice Tributo: 3939 - IMU** - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita -COMUNE".
- **Terreni agricoli: esenti**. Dal 2016 è stata ripristinata l'esenzione in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993.

Il versamento dell'IMU, in autoliquidazione, è possibile tramite Modello F24: **CODICI TRIBUTI F24**

Abitazione principale e relative pertinenze – “3912” - IMU
Fabbricati rurali ad uso strumentale – “3913” – IMU
Aree fabbricabili – “3916” - IMU
Altri fabbricati - “3918” – IMU
Fabbricati D – Stato “3925” – IMU
Fabbricati D – Comune “3930” – IMU
Beni Merce - “3939” – IMU

Per eventuali richieste di Informazione e/o di Assistenza i Contribuenti possono rivolgersi chiamando telefonicamente ai seguenti numeri: 075/9658230 – 232 – 255, oppure inviando una mail all'indirizzo: tributi@comune.castiglione-del-lago.pg.it.